Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 23 febbraio — Numero 44

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ordinato un lutto di Corte di giorni trenta a cominciare da oggi, per il decesso di Sua Altezza Reale il Duca d'Oporto.

Roma, 21 febbraio 1920.

Errata-corrige.

Il R. Decreto 13 novembre 1919, che classifica di 1° grado la Regia scuola d'arte applicata all'industria, in Maglie (Lecce), deve intendersi inserito col n. 2621 nella Raccolta dell'anno 1919, anzichè col n. *2618*, come erroneamente venne pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 febbraio corr., n. 32.

LEGGI E DECRETI

Il numero 146 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 142;

Visto il Nostro decreto 10 luglio 1919, n. 1320;

Visti i decreti del ministro per l'industria, il commercio e lavoro 11 e 31 luglio 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Ritenuta l'opportunità di riordinare l'assetto dei servizi per l'approvvigionamento e la distribuzione dei manufatti di consumo popolare;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con i ministri del tesoro e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio tecnico degli approvvigionamenti delle industrie manifatturiere provvede, sentito il Comitato, di cui all'articolo seguente, all'approvvigionamento e alla distribuzione di manufatti per il consumo popolare, nonchè alla liquidazione delle pelli e dei materiali accessori attribuiti al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 2.

Presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, è istituito un Comitato consultivo per l'approvvigionamento e la distribuzione di manufatti per il consumo popolare.

Il Comitato dovrà essere sentito:

a) sulle questioni di massima e sulle direttive per il funzionamento dell'Ufficio tecnico;

b) su tutte le proposte relative all'approvvigionamento e alla distribuzione di manufatti;

c) su tutte le proposte attinenti alla liquidazione delle pelli e dei materiali accessori.

Art. 3.

Il Comitato sarà presieduto da un consigliere di Stato e composto di un funzionario delegato dal Ministero del tesoro, di tre industriali in rappresentanza dei fabbricanti di manufatti di lana e di cotone e di calzature e di tre altri membri appartenenti alle organizzazioni di consumo, oltre al direttore dell'Ufficio tecnico che ne fa parte di diritto.

Per le attribuzioni di cui alla lettera c) dell'art. 2, saranno aggregati al Comitato un funzionario delegato dal Ministero della guerra, un rappresentante delle concerie, ed un rappresentante dei calzaturifici.

Il funzionario delegato dal Ministero del tesoro, invigilerà sulla gestione contabile dell'ufficio tecnico.

Art. 4.

Sono abrogati il decreto Reale 10 luglio 1919, n. 1320, che istituisce una Commissione liquidatrice delle pelli, il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 142, che istituisce un Comitato consultiva per l'industria del cuoio, nonchè i decreti del ministro per l'industria, il commercio e lavoro dell'11 e 31 luglio 1919 che istituiscono una Giunta consultiva.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare, sentito il Comitato consultivo, le attribuzioni dell'Ufficio tecnico ed a trasferirle, in tutto o in parte, ad un Ente autonomo, mantenendo la vigilanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, sull'acquisto e la distribuzione dei manufatti per il consumo popolare.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad estendere, sentito il Comitato consultivo, i provvedimenti contenuti nel decreto Reale 18 settembre 1919, n. 1700, alla produzione nazionale dei cuoiami e delle calzature destinati alle classi meno abbienti.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 136 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto del 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638, 14 luglio 1912, n. 835, 29 dicembre 1912, n. 1365, 8 giugno 1913, n. 631, 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, numero 303, nonchè il Nostro decreto 8 luglio 1919, numero 1327;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione n. 9 del 29 settembre 1919 della Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 30 ottobre 1919 fra i rappresentanti dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il presidente della Deputazione provinciale di Bergamo per la concessione della costruzione ed esercizio della ferrovia S. Giovanni in Bianco-Piazza Brembana della complessiva lunghezza di km. 10,528, a trazione elettrica ed a sezione normale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 141 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 della legge 24 maggio 1903, n. 205;

Visti i decreti Luogotenenziali 7 aprile 1918, n. 499 e 29 agosto 1918, n. 1359;

Udito il governatore della Colonia eritrea;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita un'imposta straordinaria di guerra sui maggiori redditi netti che, in confronto di quelli ordinari, siano stati realizzati nella Colonia eritrea da commercianti, industriali ed intermediari, durante l'anno 1918, in conseguenza della guerra mondiale e delle sue ripercussioni nella Colonia medesima.

L'imposta è dovuta dai privati ed Enti che abbiano realizzati i

maggiori redditi anzidetti nella Colonia anche se non vi abbiano il domicilio e la sede principale della propria azienda.

Art. 2.

La misura dell'imposta è la seguente:

del 5 0[0 sulla quota di reddito netto eccedente, sino a L. 10.000, quello ordinario;

del 7 1[2 0[0 sulla quota di reddito netto eccedente quello ordinario di L. 10.000, sino a L. 30.000;

del 10 0[0 sulla quota di reddito netto eccedente quello ordinario di L. 30.000, sino a L. 100.000;

del 12 1[2 0[0 sulla quota di reddito netto eccedente quello ordinario di L. 100.000, fino a L. 300.000;

del 15 0[0 sulla quota di reddito netto eccedente quello ordinario di oltre L. 300.000.

Si considera reddito netto ordinario quello dichiarato od accertato ai sensi del decreto governatoriale 26 dicembre 1909, n. 1021, per la iscrizione nei ruoli della tassa sui commercianti, industriali, ecc. dell'anno 1918. In mancanza di questo elemento, il reddito netto ordinario è commisurato all'8 0[0 del capitale investito, quando è possibile determinarlo, ed in caso contrario è determinato moltiplicando per venti la tassa iscritta nel ruolo.

Per gli Enti e privati, i quali, per qualsiasi motivo, non figurino iscritti nei detti ruoli dell'anno 1918, il reddito netto ordinario viene presunto nella misura dell'8 0[0 del capitale investito ed in difetto con i criteri e mezzi più idonei.

Art. 3.

Sono soggetti al pagamento dell'imposta straordinaria di guerra anche coloro che per effetto di speciali disposizioni legislative o regolamentari, per contratto e per atti di concessione siano esenti dal pagamento di qualsiasi altra tassa od imposta, anche se future al momento dell'esenzione.

Art. 4.

Tutti coloro che direttamente od indirettamente eserciscono commercio od industria, in Colonia, ai sensi dell'articolo primo, debbono presentare al Governo il bilancio della loro azienda ed il conto dei profittti e delle perdite.

Art. 5.

Sulla base dei documenti indicati all'articolo quarto e dei ruoli per l'anno 1918 indicati all'articolo due, una Commissione di accertamento nominata dal governatore, composta di un Commissario regionale, che ne sarà il presidente, di due funzionari civili e di un commerciante cittadino italiano, procederà alla determinazione dei redditi netti soggetti all'imposta straordinaria di guerra.

La Commissione avrà facoltà di procedere a tutte le indagini necessarie per accertare l'esattezza dei documenti ricevuti e potrà richiedere la presentazione dei libri di commercio.

I deliberati della Commissione dovranno essere immediatamente notificati ai contribuenti.

Entro il termine di giorni 30 dalla notifica, essi potranno ricorrere ad una Commissione di revisione, pure nominata dal governatore, composta di un magistrato che la presiede e di due funzionari civili.

Contro la decisione di detta Commissione non è ammesso ricorso nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 6.

Sulle risultanze degli accertamenti eseguiti si procede alla compilazione del ruolo dei contribuenti soggetti al pagamento della imposta straordinaria di guerra.

I ruoli muniti del visto governatoriale di esecutorietà vengono pubblicati e messi in riscossione e le quote d'imposta in essi inscritte dovranno essere pagate entro il 1920.

I contribuenti morosi saranno passibili di multa.

Similmente saranno punibili con multa i contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il governatore ha facoltà di condonare in parte od in tutto le multe sopraindicate.

Art. 7.

I contribuenti, privati e Società, accertati nel Regno agli effetti dell'imposta e della sovrimposta sui profitti di guerra per l'anno 1918, quando avranno corrisposto per la parte dei loro redditi netti realizzati nella Colonia eritrea anche l'imposta straordinaria di guerra, di cui al presente decreto, potranno ottenere il rimborso dell'imposta e sovrimposta accertate nel Regno, fino a concorrenza dell'imposta straordinaria di guerra che avranno pagato nella Colonia eritrea.

Le relative domande dovranno essere presentate alla competente agenzia delle imposte entro un anno dalla pubblicazione nel Regno dei ruoli dei profitti di guerra in cui la somma da rimborsarsi venne iscritta.

Art. 8.

Con decreto governatoriale saranno emanate le norme per la riscossione coattiva dell'imposta straordinaria di guerra, per fissare la misura delle multe per tardivo pagamento dell'imposta e per inosservanza delle precedenti disposizioni, per stabilire i termini di pubblicasione dei ruoli ed in genere per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 143 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 28 settembre 1919, n. 1822, che sopprime il Comitato dei ricorsi penali istituito col decreto Luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 978, e ne deferisce le attribuzioni alle Corti d'appello;

Veduto il Nostro decreto 2 ottobre 1919 che nomina i componenti della sezione speciale presso la Corte di appello di Roma istituita con l'art. 4 del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1822;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di cinque mesi fissato dall'art. 4 del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1822, per la decisione dei ricorsi da parte della sezione speciale istituita temporaneamente presso la Corte d'appello di Roma dal decreto medesimo che scade alla data del 1° marzo 1920, è prorogato di due mesi e il funzionamento della sezione speciale cesserà irrevocabilmente il 1° maggio 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 153 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto Governatoriale 1° dicembre 1911, che stabilisce i dazi doganali in Tripolitania e Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il Regio decreto 20 novembre 1912. n. 1205;

Visto il decreto 22 marzo 1915, n. 402 col quale è approvato l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il Regio decreto 17 maggio 1919, n. 886;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per un periodo di due anni, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, è concessa l'esenzione dal dazio doganale all'importazione in Tripolitania e in Cirenaica delle seguenti merci:

legname rozzo o segato;
ferro profilato;
ferro in verghe;
ferro in lamiere stirate, anche stagnate o zincate;
ferro in lamiere ondulate, anche stagnate o zincate;
piombo in tubi;
vetro in lastre per finestre;
mattonelle di cemento;
marmo greggio e lavorato (escluse le sculture);
piètre da taglio naturali e artificiali;
eternit;
infissi per porte e finestre in legno;
infissi per porte e finestre in ferro.

Art. 2.

La esenzione di cui al precedente articolo, è accordata anche se, alla data suddetta, sia stata già presentata la merce in dogana e consegnata la dichiarazione per introduzione in consumo.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'allegato *A* al R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2165, riguardante la istituzione di una imposta sul consumo dei tessuti di lusso e dei guanti;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 8, che modifica le disposizioni contenute nel detto allegato *A*;

Determina:

Le disposizioni dell'allegato *A* al R decreto-legge 24 novembre, n. 2165, con le modificazioni ed aggiunte recate dal R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 8, entreranno in vigore il giorno 1° febbraio 1920.

Roma, 20 gennaio 1920.

Il ministro: TEDESCO.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE

PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

DECRETA:

Art. 1.

Le cose mobili esistenti nella Venezia Giulia già di proprietà di italiani rifugiatisi nel Regno od internati dalle autorità austriache in dipendenza degli avvenimenti di guerra, acquistate alle pubbliche aste in sede esecutiva od in base a titoli esecutivi delle autorità austriache nel periodo dal 24 maggio 1915 al 3 novembre 1918, potranno essere revindicate in natura qualora alla data di pubblicazione del presente decreto esse si trovino tuttora in possesso del deliberatario.

Art. 2.

Le predette cose mobili potranno essere revindicate anche se si trovino presso il terzo acquirente, qualora sia dimostrato che questi all'atto dell'acquisto, anche se posteriore al 3 novembre 1918, sapeva trattarsi di oggetti già di proprietà di italiano rifugiatosi nel Regno o internato.

Art. 3.

La restituzione dei detti beni mobili avverrà verso rimborso del prezzo pagato dall'acquirente, commutato in lire al ragguaglio del 60 0/0.

Art. 4.

Qualora concorrano le circostanze indicate nei precedenti articoli 1 e 2 ed il proprietario espropriato possa dimostrare che il creditore procedente nel promuovere gli atti esecutivi, abbia comunque partecipato all'acquisto dei beni mobili oggetto dell'esecuzione, avrà diritto di ottenere solidalmente in confronto del predetto creditore e di tutti coloro che parteciparono alla frode la restituzione dei beni mobili tuttora in loro possesso ed il risarcimento del danno.

Art. 5.

Nei casi indicati nei precedenti articoli il giudice potrà su petizione della parte interessata far luogo alle disposizioni dei paragrafi 454 e seguenti del regolamento di procedura civile vigente nelle nuove Provincie in tema di turbato possesso con le seguenti modificazioni:

a) il termine di 30 giorni stabiliti nel paragrafo 454 decorrerà dal 1° del mese successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto;

b) l'ultimo stato di possesso al quale si dovrà aver riguardo ai sensi del detto paragrafo sarà quello del momento nel quale è avvenuta l'espropriazione.

Art. 6.

La sentenza del magistrato in virtù delle disposizioni del presente decreto è provvisoriamente esecutiva, nonostante qualsiasi rimedio di legge.

Art. 7.

Qualora nel periodo di tempo indicato nell'art. 1 siano stati rescissi per mancato pagamento in danno dei predetti profughi od internati contratti di locazione di case di abitazioni e di locali di affari, questi avranno diritto di essere preferiti nella locazione dei

locali che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni dell'ordinanza di questo Commissariato generale civile del 27 gennaio u. s.

Art. 8.

Nulla è innovato alla facoltà delle parti di compromettere per arbitri la controversia ai sensi dei paragrafi 577 e seguenti del regolamento di procedura civile.

Trieste, 14 febbraio 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. dott. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero per l'agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente:

Ordinanza definitiva:

Letta la opposizione proposta dall'Orfanotrofio Truzzi di Genzano, rappresentato dal suo presidente sig. Cristofaro Cozzolino, con atto 27 dicembre 1919, avverso l'ordinanza di questo Collegio, 30 ottobre stesso anno, di trasferimento di patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta Pietralata-Truzzi di proprietà dell'Orfanotrofio medesimo, notificata il 12 detto mese di dicembre;

Udita la relazione del consigliere sig. comm. Coppola;

Riesaminati gli atti e i documenti;

IL COLLEGIO

osserva che è privo di qualsiasi consistenza il 1° motivo della summentovata opposizione, con cui si deduce la nullità della suaccennata ordinanza di trasferimento per difetto assoluto di giurisdizione del Collegio centrale arbitrale. Giova premettere che la materia in esame appartiene al procedimento amministrativo, non a quello giurisdizionale, come si rileva dal chiaro tenore delle disposizioni del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, che la contemplano, ed anche dall'epigrafe del capo II, titolo I, del R. decreto 22 agosto stesso anno n. 1612, in cui è compreso l'art. 7, applicato dall'ordinanza, mentre la materia giurisdizionale è quella arbitrale, di cui agli articoli contenuti nei successivi titoli II e III.

L'opponente sostiene che il predetto regolamento legislativo e la legge 22 maggio 1915, n. 671, in forza della quale fu emanato, cessarono di aver vigore col 29 settembre 1919, data dal Regio decreto di convocazione dei comizi elettorali, a mente dell'art. 2 della legge 10 maggio 1918 di proroga della 24ª legislatura, in cui è disposto che prima della convocazione dei collegi elettorali doveva cessare di aver effetto la detta legge 22 maggio e di aver vigore la legge 21 marzo 1915, n. 273, sui provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato e le altre leggi e decreti legislativi in quanto limitarono la libertà di stampa, di riunione, di associazione e le altre libertà garantite dallo Statuto.

Soggiunge che questo collegio, il 30 ottobre, cioè, dopo la convocazione dei collegi elettorali, quando già era venuta meno la sua speciale competenza per aver cessato di aver effetto la legge ed il regolamento legislativo suddetti, avrebbe avuto a pronunziare non su una controversia pendente o un rapporto giuridico perfetto, ma su un affare nuovo, il trasferimento di una proprietà, in forza di disposizioni di legge già cessate.

Ma, così, si vuol confondere la cessazione dei pieni poteri di emanare disposizioni aventi valore di legge, con la cessazione dell'imperio delle disposizioni già emanate in forza di tali poteri. La legge 22 maggio 1915 prescrisse limiti di tempo (in caso di guerra e durante la guerra) soltanto alle conferite facoltà di emanare disposizioni aventi valore di legge.

Disposizioni così emanate, come quelle negli ordinari modi costituzionali, non cessano di aver effetto, se non per abrogazione espressa o tacita ovvero per cessato bisogno di applicarle. La legge 10 maggio 1918 non può aver relazione con le disposizioni già emanate legittimamente (come fu dimostrato nella opposta ordinanza), disposizione d'indole sociale, economica, finanziaria, tecnica da aver effetto continuativo, senza interruzione, e per un tempo indeterminato, col che non ha che fare la convocazione dei collegi elettorali, tenuto conto dello spirito e dello scopo della legge 10 maggio 1918.

Quindi non può cadere dubbio di sorta circa la piena sussistenza delle attribuzioni amministrative, nel cui legittimo esercizio questo Collegio pronunziò l'ordinanza.

Del pari non ha verun fondamento il 2° motivo, che oppone la nullità dell'ordinanza per incompatibilità con altro provvedimento avente, come a torto si asserisce, il medesimo oggetto ed il medesimo scopo. Il decreto 4 ottobre 1919 del prefetto di Roma, che accolse, ai sensi del Regio decreto-legge 2 settembre stesso anno n. 1655, la domanda 13 detto settembre della Cooperativa agricola combattenti « Valle dell'Aniene », di occupazione della stessa disputata tenuta Pietralata, ebbe fondamento e finalità diversa da quella dell'ordinanza di trasferimento della medesima tenuta al patrimonio dell'Opera.

Nè giova che la detta cooperativa, giusta gli articoli 2 e 3 citato decreto 2 settembre, abbia facoltà di chiedere che tale occupazione da temporanea sia convertita in definitiva con le stesse norme e con la stessa procedura stabilite dal regolamento legislativo 16 gennaio e che i terreni definitivamente assegnati alle Associazioni agrarie sieno concessi agli agricoltori associati con le forme indicate nel numero 1 e in quanto possibile con quelle del n. 2 dell'art. 26, osservandosi nelle concessioni eziandio le modalità dell'art. 28 regolamento legislativo. Il diritto di azione dell'opera, per i suoi altissimi fini, è prevalente ed assorbente.

Divenuta, come si deve, la tenuta patrimonio dell'Opera, i rapporti di occupazione temporanea o di pretesa occupazione definitiva da parte della Cooperativa dovranno intercedere tra questa e l'Opera stessa. L'eventuale regolamento di siffatti rapporti attinenti al possesso o godimento temporaneo o definitivo non può costituire ostacolo al trasferimento della proprietà. Quindi, mentre non sussiste l'asserta incompatibilità, l'opponente, in sostanza, tenderebbe a valersi di eccezioni *de jure tertii*, le pretese, cioè, della Cooperativa, a lui neppure ben gradite.

Nell'ordinanza è motivato ampiamente, ed è a confermare, che bastava soltanto una delle due condizioni non cumulative, di cui all'art. 10 regolamento legislativo, e che essendo dimostrata l'attuale soggezione ad obblighi di bonifica e non versandosi nell'ipotesi dell'art. 14 non occorreva occuparsi nè di questa nè di essere la tenuta atta eziandio ad importanti trasformazioni culturali. Quindi cade anche il terzo motivo, essendo superfluo ripetere qui quanto è stato osservato nella opposta ordinanza.

Anche nell'ipotesi che, per la speciale natura del suolo, la destinazione industriale in base all'estrazione del tufo o della pozzolana sia suscettiva di largo incremento, e che questo, nelle attuali condizioni, s'imponga come inderogabile necessità, non pertanto verrebbe a mancare nella tenuta Pietralata la qualità di proprietà terriera, di cui agli articoli 9 e 10 regolamento legislativo, come, a torto, si assume col quarto motivo.

L'art. 8 di codesto regolamento allude non ad una proprietà esclusivamente e strettamente agricola, parlando di patrimonio terriero,

La possibilità dell'incremento, sia pure vasto, delle estrazioni di materie del sottosuolo, non può assurgere a trasformazione, *hic et nunc* e nella sua totalità, del patrimonio da terriero in industriale. L'incremento dell'estrazione del tufo e della pozzolana, concorrerà anch'esso alla messa in valore della proprietà attualmente terriera, il che rientra anche nei fini dell'opera, art. 8 lett. *B* regolamento legislativo.

La sola immediata adiacenza della tenuta al piano regolatore della città, che tende a svilupparsi in quella direzione, non esclude l'attuale qualità di proprietà terriera. La destinazione edilizia non potrebbe assorbire neppur tutta la vasta tenuta, come fu già osservato nell'ordinanza ed ora si conferma.

Non risulta affatto che la eventualità della destinazione edilizia sia talmente prossima da non lasciare all'Opera il margine di tempo necessario per conseguire i suoi scopi per la bonifica e per le profonde e innovative trasformazioni culturali di proprietà terriera, come, per altro, male a proposito, è asserto nel 5° motivo.

Nella ordinanza è indicata, non valutata, la tenuta in ettari 209,20, mentre come si assume nel 6° motivo, risulterebbe dal catasto di ettari 207,87, o quanto meno in cifra diversa. Si tratta di trasferimento a corpo, non a misura. La indicazione della quantità non è che un elemento per la identificazione della tenuta, la quale fu perfettamente individuata nella sua ubicazione, nei suoi confini, nella sua superficie e nei dati catastali. Non può conferire all'inesattezza della individuazione la differenza, se pur vera, di circa due ettari.

Al caso non era applicabile per l'opponente (il quale esaurientemente aveva esposte per iscritto tutte le sue deduzioni) l'art. 12 R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612. Egli ha chiesto soltanto di essere ammesso alla discussione orale avanti questo Collegio, il che è stato reputato superfluo.

Per tali motivi

IL COLLEGIO

Respinge la opposizione, proposta dall'Opera pia orfanotrofio Truzzi di Genzano, con atto 27 dicembre 1919, avverso l'ordinanza di questo Collegio 30 ottobre stesso anno, che conferma.

Così deliberato e pronunziato il giorno otto del mese di gennaio 1920.

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi — Zattini — Castellani, segretario.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 19 gennaio 1920.

Antonio Castellani, segretario.

Copia conforme all'originale che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 20 gennaio 1920.

Il segretario del Collegio centrale arbitrale: *Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 21 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.98	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.46	—

Corso medio dei cambi

del giorno 21 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 133,57 — Londra 61,26 — Svizzera 288,25 — New York 18,02 — Oro 242,88.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense ai benemeriti della salute pubblica

Sono state conferite:

Con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919: la medaglia d'oro alla signora Meda-Branca Maria Annunziata.

Con R. decreto 31 luglio 1919: la medaglia d'argento al signor Genovesi Filippo.

Con R. decreto 2 ottobre 1919: la medaglia d'argento alla signora Bonicelli Lombardi Ada.

Medaglie al merito della sanità pubblica.

Sono state conferite:

Con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919: la medaglia d'argento a Cussino Lorenza (suor Colomba).

Con decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919: la medaglia d'oro alla signora Colosimo Tommasina nata Grandinetti fu Maurizio.

Con R. decreto 4 settembre 1919: la medaglia d'oro alla signora Barrère Irene.

Con R. decreto 7 settembre 1919: la medaglia d'argento alla signorina Barrère Giovanna ed alle signore Charles-Roux Sabina e Roger Francesca, e la medaglia di bronzo alle suore Chardin Delfina, Harpes Eugenia e Gire Susanna.

Con R. decreto 14 ottobre 1919: la medaglia d'oro alla signora Lilias Rodd.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 31 ottobre 1919:

Petroni Annita, nata Gareri, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 20 ottobre 1919.

Con R. decreto del 6 novembre 1919:

Mirri Giuseppa, vedova Bonalberti, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 18 ottobre 1919.

Carli Elvira, id. a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 16 ottobre 1919.

Chiapello Maria, id. a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 ottobre 1919.

Vaccani Amedea, id. a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 18 ottobre 1919.

Porta Fulvia, id. a L. 1400, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 16 ottobre 1919. Per l'interruzione prende posto in ruolo fra Bianco Maria Emilia, nata Restagno, e Mirri Giuseppa, ved. Bonalberti.

Livoni Evelina, nata Canali, id. a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 18 ottobre 1919.

De Cosa Teresa, id. a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 ottobre 1919.

Valentini Annita, nata Conti, id. a L. 1600 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 17 ottobre 1919.

Sprega Anna, nata Viale, id. a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 23 ottobre 1919

Con R. decreto del 4 dicembre 1919:

Venturi Ada, nata Bosi, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 agosto 1919. Richiamata in attività di servizio dal 15 settembre 1919.

Con R. decreto del 31 ottobre 1919:

Scalzi Maria, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 ottobre 1919.

Tacchella Silvia, id. a L. 1200, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 ottobre 1919.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 5, dal 26 gennaio al 1° febbraio 1920.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Sulmona	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Firenze (*a*)	Pistoia	1	—	1	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Modena	Pavullo nel Frign.	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	3
		1	9	1	10

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Sulmona	—	1	—	1
Cremona	Casalmaggiore	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Verona	Verona	1	—	1	—
		1	4	1	4

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Acqui	—	2	—	2
»	Alessandria	4	1	9	3
»	Asti	5	1	8	5
»	Casale Monferrato	4	1	6	3
»	Novi Ligure	—	2	—	3
Ancona	Ancona	5	—	12	—
Arezzo	Arezzo	7	1	20	32
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	8	2	39	28
»	Fermo	5	1	11	8
Bari delle Puglie	Bari	—	2	—	3
»	Barletta	—	1	—	1
Belluno	Belluno	3	—	4	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	35	6	105	30
»	Clusone	3	1	5	1
»	Treviglio	20	4	98	16
Bologna	Bologna	32	1	398	69
»	Imola	6	—	34	13
»	Vergato	4	1	29	9
Brescia	Breno	2	1	2	5
»	Brescia	42	6	179	54

Segue: **Afta** epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Brescia	Chiari	10	2	48	15
»	Salò	11	1	37	3
»	Verolanuova	10	3	33	9
Caserta	Caserta	1	—	4	1
»	Nola	1	—	2	—
Como	Como	42	—	56	—
»	Lecco	25	3	40	3
»	Varese	21	1	33	1
Cosenza	Paola	2	—	11	—
Cremona	Casalmaggiore	1	3	1	4
»	Crema	1	4	1	7
»	Cremona	1	18	1	28
Cuneo	Alba	3	1	7	1
»	Mondovì	5	1	7	4
»	Saluzzo	1	—	3	—
Ferrara	Cento	3	—	30	13
»	Comacchio	1	1	1	4
»	Ferrara	10	1	46	17
Firenze (*a*)	Firenze	28	—	119	11
»	Pistoia	1	—	13	2
»	Rocca S. Casciano	1	—	1	4
»	S. Miniato	8	—	19	4
Forlì	Cesena	5	—	45	15
»	Forlì	3	—	52	10
»	Rimini	1	5	4	8
Genova	Albenga	—	1	—	1
»	Genova	2	5	2	10
»	Spezia	1	—	1	—
Grosseto (*a*)	Grosseto	6	—	24	—
Lecce	Lecce	2	—	2	—
»	Taranto	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1	—	3	1
Lucca	Lucca	10	—	31	7
Macerata	Macerata	3	2	7	11
Mantova	Mantova	31	8	85	31
Messina	Castroreale	1	—	2	—
Milano	Abbiategrasso	4	2	4	2
»	Gallarate	1	1	1	1
»	Lodi	11	5	12	13
»	Milano	1	5	1	7
»	Monza	3	1	3	1
Modena	Mirandola	9	—	128	10
»	Modena	22	—	273	29
»	Pavullo nel Frign.	6	—	51	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Napoli (*a*)	Castellammare di St.	2	1	8	6
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	4	5	4	8
»	Domodossola	1	—	1	—
»	Novara	4	6	6	16
»	Varallo	1	-	3	—
»	Vercelli	8	1	14	4
Padova	Padova	28	6	64	15
Parma	Borgo San Donnino	3	2	4	3
»	Borgotaro	2	—	3	—
»	Parma	2	4	4	6
Pavia	Bobbio	1	2	1	2
»	Mortara	14	—	29	—
»	Pavia	20	—	35	1
»	Voghera	16	2	36	9
Perugia	Foligno	4	—	11	2
»	Perugia	5	1	23	3
»	Rieti	—	1	—	1
»	Spoleto	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	—	4	—	6
»	Urbino	3	1	4	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	12	—	323	18
»	Piacenza	26	—	206	26
Pisa (*a*)	Pisa	12	—	68	8
»	Volterra	6	—	26	2
Porto Maurizio	Porto Maurizio	2	1	12	1
Ravenna	Faenza	3	1	23	9
»	Lugo	4	1	34	12
»	Ravenna	4	—	30	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	5	3	12	9
»	Reggio nell'Emilia	11	5	22	17
Roma	Frosinone	3	—	3	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Rovigo	Adria	3	1	6	1
»	Rovigo	19	—	33	—
Salerno	Sala Consilina	1	—	4	2
»	Salerno	1	2	2	2
Sassari	Alghero	1	1	2	2
»	Nuoro	1	-	1	1
»	Ozieri	—	1	—	1
»	Sassari	8	—	107	47
»	Tempio Pausania	4	1	182	31
Siena	Montepulciano	5	—	55	8
»	Siena	6	1	28	8
Sondrio	Sondrio	8	4	8	6
Torino	Aosta	1	—	3	—
»	Ivrea	10	—	47	3
»	Pinerolo	4	—	11	—
»	Susa	6	2	13	4
Torino	Torino	24	6	52	11
Treviso	Treviso	2	2	3	7
Udine (*a*)	Pordenone	7	—	194	11
»	Tolmezzo	7	2	43	12
»	Udine	34	—	535	16
Venezia	Chioggia	2	1	7	1
»	Venezia	25	—	201	19
Verona	Verona	7	5	38	20
Vicenza	Vicenza	9	—	47	13
		914	185	4843	985

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	1	—	2
»	Fermo	—	1	—	4
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	2	—	2
Catanzaro	Catanzaro	1	—	1	—
»	Cotrone	1	—	1	—
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	1	—
Forlì	Cesena	1	—	4	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Novara	Novara	1	—	1	—
»	Vercelli	2	—	2	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	1	-	1	—
Reggio di Cal.	Gerace Marina	1	—	15	—
»	Reggio di Calabria	1	—	10	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
»	Siena	1	—	1	—
		22	6	48	10

Farcino criptococcico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Barletta	2	1	2	1
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	1
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	1	—	3	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Novara	Novara	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	—
Rovigo	Adria	1	—	1	—
Salerno	Salerno	2	1	3	1
		10	3	13	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Morva.					
Alessandria . . .	Casale Monferrato .	—	2	—	2
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	1
Catania (*a*) . . .	Acireale	—	1	—	1
Padova	Padova	1	1	1	1
		1	5	1	5
Rabbia					
Ascoli Piceno . .	Ascoli Piceno . . .	—	1	—	1
Campobasso . . .	Isernia	—	1	—	1
Firenze (*a*) . . .	Pistoia.	—	1	—	1
Udine (*a*) . . .	Udine	—	1	—	1
		—	4	—	4
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila degli Abr. .	1	—	1	—
»	Avezzano	1	1	4	10
»	Cittaducale	1	—	9	—
Bari delle Puglie	Barletta	—	1	—	1
Bergamo.	Treviglio.	2	—	2	—
Caltanissetta (*a*) .	Caltanissetta . . .	1	—	4	—
Mantova	Mantova	1	—	6	—
Messina	Messina	1	—	10	—
Novara	Novara	2	—	2	—
Parma	Parma	1	—	1	—
Porto Maurizio .	Porto Maurizio . .	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	1	—	1	—
»	Melfi.	1	1	1	1
»	Potenza	1	1	1	1
Roma	Civitavecchia. . . .	1	—	1	—
»	Roma	3	—	3	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	2
		21	5	49	15
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Roma.	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
		2	—	2	—
Morbo coitale maligno.					
Alessandria . . .	Casale Monferrato .	2	—	2	—
Bologna	Bologna	1	1	1	1
Piacenza.	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza.	6	—	7	—
Siracusa (*a*) . . .	Modica	1	—	6	—
		11	1	17	1
Peste aviaria.					
Trapani	Alcamo	1	—	4	—
Colera dei polli					
Ascoli Piceno . .	Ascoli Piceno . . .	—	1	—	9
»	Fermo	2	—	22	—
Cosenza	Cosenza	3	—	60	—
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Siena	Montepulciano . .	—	1	—	3
»	Siena	—	1	—	1
		[illegible]	3	83	13

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	9	10	11
Carbonchio sintomatico	5	5	5
Afta epizootica	52	1099	5828
Malattie infettive dei suini	13	28	58
Farcino criptococcico	9	13	16
Morva.	4	6	6
Rabbia	4	4	4
Rogna	12	26	64
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	2	2
Morbo coitale maligno	4	12	18
Peste aviaria	1	1	10
Colera dei polli	4	9	96
Vaiuolo ovino	—	—	—

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 5 all'11 gennaio 1920.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia.	Bencovaz	1	—	19	—
»	Zara	3	—	45	—
Venezia Giulia .	Capodistria . . .	3	—	36	7
»	Gorizia.	3	—	15	—
»	Gradisca . . .	—	2	—	16
»	Monfalcone . . .	8	2	30	7

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: **Afta epizootica.**				
Venezia Giulia	Parenzo	9	—	58	21
»	Pisino	2	—	140	—
»	Pola	1	—	1	—
»	Postumia	12	—	59	—
»	Trieste	1	—	5	—
»	Veglia	1	—	12	—
»	Volosca	4	—	159	—
Venezia Trident	Ampezzo	1	—	2	1
»	Bolzano	18	1	125	35
»	Borgo	2	1	2	2
»	Bressanone	5	2	9	2
»	Brunico	14	1	55	3
»	Cavalese	2	1	4	2
»	Cles	3	2	10	18
»	Merano	21	1	57	8
»	Mezolombardo	6	1	16	10
»	Riva	5	—	31	1
»	Rovereto	14	1	140	6
»	Slandro	1	—	1	—
»	Tione	12	2	21	7
		152	17	1052	146
	Rogna.				
Dalmazia	Knin	2	—	5	—
Venezia Giulia	Gorizia	2	—	2	—
»	Monfalcone	2	—	2	—
»	Pola	2	—	3	—
»	Postumia	5	—	6	—
»	Volosca	2	—	28	—
Venezia Trid.	Bolzano	4	1	5	1
»	Borgo	16	—	58	4
»	Bressanone	—	1	—	1
»	Brunico	—	1	—	1
»	Cles	5	—	24	—
»	Mezolombardo	4	—	7	—
»	Tione	33	—	126	—
		77	3	266	7
	Vaiuolo ovino.				
Dalmazia	Bencovaz	3	—	159	—
»	Knin	3	—	15	—
»	Sebenico	1	—	2	—
»	Zara	3	—	26	—
		10	—	202	—
	Carbonchio ematico.				
Dalmazia	Zara	1	—	1	—

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.				
Dalmazia	Knin	3	—	8	—
»	Zara	1	—	1	—
Venezia Tridentina	Borgo	1	—	4	—
»	Cles	1	—	2	—
»	Tione	2	—	3	—
		8	—	18	—
	Morva.				
Venezia Tridentina	Bolzano	1	—	1	—
	Rabbia.				
Venezia Tridentina	Mezolombardo	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici con casi di malattie	Numero dei Comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Afta epizootica	26	169	1198
Rogna	13	80	273
Vaiuolo ovino	4	10	202
Carbonchio ematico	1	1	1
Malattie infettive dei suini	5	8	18
Morva	1	1	1
Rabbia	1	1	1

Disposizioni dell'Ufficio veterinario svizzero concernenti il servizio veterinario di confine

Chiusura dei varchi verso l'Italia per impedire il propagarsi di malattie contagiose degli animali.

Avuto riguardo alla decrescenza della febbre aftosa in Italia e ai bisogni primaverili nel traffico di confine, le disposizioni n. 188 del 10 luglio 1919 sono modificate nel senso che a contare dal 1° febbraio prossimo rimangono vietati ancora soltanto l'importazione e il traffico di bestiame ad unghia fessa, nonchè la pastura e il traffico di frontiera con lo stesso lungo il confine svizzero-italiano.

A contare dal 1° febbraio sono dunque liberi l'importazione e il traffico di carne fresca, latte, paglia, strame e concime dall'Italia sia in generale sia nel più ristretto traffico di frontiera. Non occorrono quindi più a questo scopo permessi speciali d'importazione; le nostre disposizioni n. 200 del 22 dicembre 1919 sono abrogate e le spedizioni che giungeranno dopo il 31 gennaio non sono quindi più soggette a condizioni speciali d'importazione.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Elenco n. 30).

3ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	194392	52 50	Fornasero *Caterina*, Maria, Stefano, Anna, Teresa e *Vincenzo* di Stefano, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dello stesso Fornasero, dom. a a Villafalletto (Cuneo)	Fornasero *Domenica Caterina*, Maria, Stefano, Anna, Teresa e *Domenico* di Stefano, minori, ecc., come contro
»	248703	2054 50	*Maioglio Giuseppa* fu Antonio, nubile, dom. a Torino. Vincolata	*Majoglio Caterina-Giuseppa* fu Antonio, ecc., come contro
»	169214	105 —	Fontana *Giuseppe* di Giovanni, dom. in Bassignana (Alessandria). Vincolata	Fontana *Carlo-Giuseppe* di Giovanni, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 gennaio 1920

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	434145	Fabbriceria di S. Antonio abate in Tavagnacco (Udine) . . . . L.	3 50
»	514909	Chiesa Filiale di S. Antonio abate in Tavagnacco (Udine) . . . »	3 50
»	547623	Fabbriceria della Chiesa di S. Antonio abate in Tavagnacco (Udine) . . . . »	31 50
»	580674	Fabbriceria di S. Antonio abate in Tavagnacco (Udine) . . . . »	14 —
3,50 0[0 (1902)	6947	Chiesa Filiale di S. Antonio abate di Tavagnacco (Udine) . . . »	283 50
3,50 0[0	471197	Frescura Angelo di Giovanni, domiciliato a Domeggo (Belluno) »	24 50

Roma, 2 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

Il Re d'Italia al presidente Deschanel

Sua Maestà il Re ha inviato al presidente della Repubblica francese Deschanel, il telegramma seguente:

« Nel momento in cui assumete il vostro alto posto, sono lieto, signor presidente, di presentarvi le mie sincere felicitazioni nonchè i fervidi voti che formo col cuore in questa lieta circostanza per la Vostra persona e per la prosperità della Francia.

Vittorio Emanuele ».

Il presidente Deschanel ha così risposto:

« Il gentile telegramma che V. M. ha voluto inviar-

mi in occasione della presa di possesso da parte mia della prima magistratura della Repubblica, mi ha vivamente commosso. Ringrazio molto sinceramente V. M. pregandola di gradire l'espressione dei miei più calorosi voti per Essa e per la prosperità dell'Italia.

***Deschanel* ».**

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Duca di Oporto è morto l'altro ieri, a Napoli, in seguito ad attacco di nefrite.

Alfonso Enrico Napoleone di Braganza, Duca di Oporto - nato il 31 luglio 1865 - era figlio del Re Luigi di Portogallo e della Regina Maria Pia, nata Principessa di Savoia. Lasciato nel mese di ottobre del 1910 il Portogallo, assieme all'Augusta sua genitrice e al nipote Re Manoel, si ritirò in Italia ospite della Reale Famiglia, vivendo ritiratissimo a Napoli.

Durante la guerra si adoprò, con fede e amore, a soccorrere con opere pietose i combattenti, rinchiuso sempre in una grande modestia.

Per la sua morte la Corte prende il lutto officiale, ordinato da Sua Maestà il Re.

Ieri, 22, hanno avuto luogo i solenni funerali del duca d'Oporto.

La salma. racchiusa in un ricco sarcofago, è stata trasportata alle ore 13 dalla villa Marciano nella chiesa della Vittoria, austeramente decorata, ove si ergeva il catafalco sul quale è stata deposta la salma del duca.

Sulla bara era deposto un cuscino con circa cinquanta decorazioni, l'elmo, la spada e la giubba dell'estinto.

Vi era inoltre una semplice croce di fiori freschi, omaggio dell'affettuosa consorte, principessa De Nevada.

Intorno al catafalco erano deposte tre corone di fiori freschi a nome del Re Vittorio e della Regina Elena, della Regina Margherita, del comune di Napoli.

Prestavano servizio d'onore carabinieri e vigili in alta uniforme.

Alle ore 16 S. A. R. il Duca d'Aosta, giunto stamane da Roma per partecipare ai funerali in rappresentanza di S. M. il Re, è entrato in chiesa accompagnato dal comandante del corpo d'armata generale Ameglio.

Si è proceduto poscia alla formazione del corteo. Precedevano il carro i vigili in alta uniforme, la brigata Siena al comando del generale Fasolis, una batteria appiedata del 24° artiglieria, una compagnia da sbarco, uno squadrone di carabinieri appiedati, i canonici della cattedrale, una doppia fila di monaci.

Il carro, tirato da otto cavalli morelli, era fiancheggiato da valletti della Real Casa, da vigili e da carabinieri in alta uniforme. Seguivano il feretro S. A. R. il Duce d'Aosta, il vice ammiraglio Biscaretti, aiutante di campo del Re, il duca di Fragnito, cerimoniere di Corte, i comandanti del corpo d'armata e della divisione, vari generali, ammiragli, il prefetto, il R. commissario, il senatore Compagna, in rappresentanza della Regina Madre, vari senatori e deputati, uno stuolo lunghissimo di personalità e di ufficiali di tutte le armi.

Lungo il percorso erano schierate, a scaglioni, le truppe del presidio. Densissima folla assisteva al passaggio del corteo, il quale si è sciolto a piazza Dante, alle ore 17,15. Quivi S. A. R. il duca d'Aosta, ossequiato dai presenti, è salito in automobile dirigendosi alla stazione per fare ritorno alla capitale.

La salma è stata accompagnata al cimitero dal dottor Quirico, medico di Corte, e dal direttore della Real Casa, ed è stato provvisoriamente tumulata nell'ipogeo della Chiesa Madre.

Ecco il telegramma inviato dal presidente del Consiglio italiano on. Nitti al presidente della repubblica, Deschanel:

« Nel momento in cui assumete l'alta carica che la Francia vi affida, permettetemi, signor presidente, di esprimervi in nome dell'Italia e in nome mio personale le mie più sincere felicitazioni.

Da lunghi anni sono un ammiratore del Vostro spirito, aperto a tutte le nobili cause. Vi esprimo oggi il voto che durante la vostra presidenza possiate contribuire alla pace del mondo e all'unione dell'Europa.

La Francia e l'Italia hanno sostenuto fianco a fianco una guerra sanguinosa per la difesa della giustizia contro la violenza. In avvenire i nostri due paesi, uniti e inspirati dalle gloriose tradizioni della loro antica civiltà latina, procederanno insieme sulla via del lavoro pacifico e del progresso dell'umanità.

Nitti ».

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

WASHINGTON, 20. — È morto l'ammiraglio Peary, celebre esploratore polare.

PARIGI, 20. — I ministri Scialoia e Millerand hanno scambiate oggi la firma di approvazione dell'accordo intervenuto fra i due Governi circa il trattamento degli operai italiani in Alsazia e Lorena, negoziato e sottoscritto nei giorni scorsi, dal Commissariato generale italiano dell'emigrazione comm. De Michelis col ministro plenipotenziario Maurice Herbette e coi delegati del Commissariato dell'Alsazia Lorena.

L'accordo stabilisce che, in attesa di un regolamento definitivo, il regime al quale saranno sottoposti gli operai italiani ed i loro aventi diritto, dall'armistizio in poi, è quello della legislazione germanica con la correzione portatà dalle convenzioni italo-germaniche del 1912 e del 1913.

PARIGI, 21. — Secondo il *Matin*, non vi è più alcun dubbio sul mantenimento del Sultanto a Costantinopoli.

Il vicerè delle Indie è stato ufficialmente informato della decisione degli alleati di lasciare il sultano a Costantinopoli e sono stati presi provvedimenti per rendere di pubblico dominio questa notizia nell'India intera.

LONDRA, 21. — Si ha da Washington: È stato definitivamente deciso che la corrispondenza scambiata per la questione dell'Adriatico non sarà pubblicata nemmeno dal Governo americano prima della consegna agli alleati della Nota di Wilson. Dopo di che la pubblicazione di essa dipenderà dal desiderio dei primi ministri alleati.

Si crede che la Nota sarà inviata oggi.

LONDRA, 21. — L'*Agenzia Reuter* è autorizzata a smentire la notizia secondo la quale Lloyd George e l'on. Nitti agirebbero di comune accordo per aprire trattative con Litvinoff, sebbene Millerand sia di parere contrario.

Mai si è trattato di una tale cosa, che è una pura invenzione.

MADRID, 21. — Il ministero si è dimesso.

LONDRA, 22. — È giunto il ministro degli affari esteri italiano on. Scialojà, accompagnato dal suo capo di gabinetto comm. Garbasso e dai suoi segretari.

Si trovavano alla stazione a riceverlo il presidente del Consiglio italiano on. Nitti coi membri della Delegazione italiana, il personale dell'Ambasciata e i rappresentanti del primo ministro Lloyd George e di lord Curzon.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TURSO RAFFAELE, gerente responsabile.